

STATUTO

FALCONIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FALCONARA MARITTIMA AN VIA
UMBERTO TERZI S.N.C.

Numero REA: AN - 183471

Codice fiscale: 02387310424

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" n. 52875	
	STATUTO	
	della “FALCONIERA– Società Cooperativa Sociale”	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 – Denominazione e sede	
	E' costituita, con sede nel Comune di Falconara Marittima AN – Via Umberto	
	Terzi, la Società cooperativa a mutualità prevalente, denominata “FALCONIERA	
	Società cooperativa sociale”.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	ze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi re-	
	golamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi spe-	
	ciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo	
	La Cooperativa non ha fine di lucro. Lo scopo che i soci della cooperativa intendo-	
	no perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento della propria attività	
	mutualistica in funzione del raggiungimento dell'oggetto sociale più avanti indica-	

	to, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, la promozione	
	della formazione professionale e il lavoro nel quadro della sicurezza sociale per i	
	soggetti indicati negli articoli 1, lett. b), e 4 della legge 381/91 e successive modi-	
	ficazioni. Il tutto come regolato dalla legge 7/8/97 n. 266 – art.21.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consen-	
	ta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate	
	da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, le condi-	
	zioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate	
	le esigenze dell'impresa cooperativa.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli or-	
	gani sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impre-	
	sa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'a-	
	zienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio	
	d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono	
	a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo	

	stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la Cooperativa stessa.	
	In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura co-	
	me "socio lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di	
	cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	La rappresentanza e la tutela dei Soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperati-	
	va e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	Art. 4 – Oggetto sociale	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei so-	
	ci, l'esercizio di:	
	a) attività di pulizia anche in locali interni, disinfezione, disinfestazione, derattiz-	
	zazione e	
	sanificazione;	
	b) servizi di lettura di contatori luce, acqua e gas;	
	c) produzione, commercio al minuto e all'ingrosso di piante, fiori, sementi e pro-	
	dotti florovivaistici in genere, intermediazione commerciale;	
	d) cura del verde pubblico e privato, cura della flora e della fauna pubblica e pri-	
	vata;	
	e) cura e manutenzione di impianti sportivi, sia interna che esterna;	
	f) manutenzione e custodia di edifici pubblici e privati, sia interna che esterna;	
	g) cura e manutenzione di aree ad uso pubblico e privato;	
	h) servizi di segretariato;	
	i) servizi ausiliari di supporto ad attività amministrative ed operative per Enti pub-	

	blici e privati incluse il servizio di portierato della sede centrale e di quelle perife-	
	riche dell'Ente, attività di documentazione (scannerizzazione e fotocopie), attività	
	informatiche di supporto al SIC, attività di creazione e di gestione-manutenzione di	
	siti informatici, attività di trasloco e facchinaggio interno, centralino, predisposi-	
	zione e stampa informazioni, manutenzione ordinaria e pulizia strutture comunali,	
	archiviazione, predisposizione aree e locali per manifestazioni, convegni ed eventi	
	culturali, predisposizione buste paghe dipendenti comunali;	
	l) servizi di refezione in ambito privato e pubblico:	
	m) trasporto scolastico;	
	n) acquisizione a vario titolo di terreni incolti o mal coltivati da migliorare, rimbo-	
	schire o sistemare sia in proprio, sia per conto di privati o Enti Pubblici;	
	o) gestione di impianti agricoli e serre;	
	p) compravendita di prodotti intesa come intermediazione e come vendita diretta	
	presso propri punti vendita;	
	q) gestione di pompe di benzina;	
	r) attività di tipografia;	
	s) consegna materiale pubblicitario;	
	t) corsi di sostegno scolastico, attività preparatorie all'impegno scolastico;	
	u) programmare, organizzare e gestire corsi educativi e/o di apprendimento, corsi	
	di formazione e/o qualifica professionale;	
	v) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31/12/1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	z) gestione di bar, ristoranti, tavole calde, mense, catering, attività alberghiere.	

	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle	
	sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed u-	
	tili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che diret-	
	tamente attinenti ai medesimi. In particolare la cooperativa può:	
	- accettare donazioni, applicando quanto previsto dall'art. 7 della legge n.	
	381/1991; assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in impre-	
	se che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipare a enti ed organismi economici, consortili e fideiusso-	
	ri, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolarne gli	
	scambi, gli approvvigionamenti e il credito;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e associazioni di volontariato;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	- effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla	
	legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tale attività sono	
	definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale. È esclusa la	
	raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	- La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'arti-	
	colo 2545-septies del codice civile".	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 – Numero e requisiti dei soci	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposi-	

	zioni di legge ed è illimitato. Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono	
	in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale e precisamente	
	coloro che posseggono i seguenti requisiti:	
	- i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano matu-	
	rato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa o che, per capacità, attitudine e specializzazione, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa;	
	- elementi tecnici e amministrativi in numero non superiore ai limiti stabiliti dalla	
	legge;	
	- i lavoratori svantaggiati compatibilmente con il loro stato oggettivo;	
	- i soggetti volontari;	
	- i soci fruitori;	
	- i soggetti sovventori.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa;	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di	
	medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o	
	affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o	
	in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrati-	
	vo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le	
	loro dimensioni imprenditoriali.	
	Art. 6 – Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	

	tivo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal precedente articolo;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dall'Organo amministrativo,	
	la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni	
	agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casioni della sua prossima successiva convocazione.	
	Il socio ammesso dovrà provvedere ai versamenti stabiliti dall'Organo ammini-	
	strativo delle quote e del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di ap-	
	provazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.	
	Art. 7 – Obblighi dei soci	
	I soci sono pertanto obbligati:	
	a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo art. 20;	
	b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Am-	
	ministrazione, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione	
	di nuovi soci;	

	d) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività	
	lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato di attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e co-	
	munque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da	
	contratto.	
	Art. 8 - Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-	
	nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche trami-	
	te professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministra-	
	zione.	
	Art. 9 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato	
	per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente sta-	
	tuto, legitimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 21.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	

	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 10 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo:	
	a) nel caso dell'art. 2531 C.c.;	
	b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;	
	c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	d) nel caso dell'art. 2286 C.c.;	
	e) nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 C.c.;	
	f) nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza sleale con la società;	
	L'esclusione sarà deliberata oltre che nei casi sopra elencati, nei confronti del socio:	
	a) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	b) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,	
	c) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dalla comunicazione, può opporre opposizione al Tribunale competente.	
	L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'Organo amministrativo.	
	Art. 11 - Morte del socio	

	In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della parteci-	
	pazione sociale del de cuius.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assume-	
	re la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa.	
	In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguì-	
	mento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al	
	presente statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da	
	parte dell'Organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia	
	di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In casi di diniego sono consentite	
	le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia	
	richiesta o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto	
	alla liquidazione della quota sociale.	
	Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legata-	
	ri (che abbiano i requisiti ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito),	
	gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante	
	comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società,	
	e che abbia ogni facoltà, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla par-	
	tecipazione sociale stessa, compresi i ristorni, fermo restando che i diritti patrimo-	
	niali spettanti alla pluralità degli aventi diritto non può in nessun caso eccedere le	
	quantità spettanti al dante causa.	
	Art. 12 - Liquidazione	
	Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno	
	diritto alla liquidazione della quota secondo quanto di seguito previsto:	
	- rimborso della partecipazione interamente liberata;	
	- rimborso del sovrapprezzo, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia sta-	

	to destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies	
	comma 3 del codice civile.	
	La liquidazione della quota, comprensiva di quanto sopra al netto delle perdite	
	imputabili a capitale, è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto so-	
	ciale. Il relativo pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del	
	bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scio-	
	glimento del singolo rapporto sociale. Il relativo valore è devoluto a riserva legale.	
	Il socio uscente, o gli eredi di quello defunto, sono obbligati verso la società nei li-	
	miti di quanto ricevuto a mente di quanto precede se entro un anno dallo sciogli-	
	mento del rapporto si manifesta insolvenza della società.	
	Art. 13 – Soci volontari e soci fruitori	
	Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere amministratori come soci volonta-	
	ri coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore del-	
	la Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesi-	
	ma.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa do-	
	vranno presentare apposita domanda contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) indicazione della propria attività di lavoro;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente statuto. al regolamenti interni ed alle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	d) ammontare del capitale sociale che intendono sottoscrivere, in misura comun-	
	que non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei soci né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Coo-	
	perativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Ammini-	
	strazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con	
	l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8, lettere a), d), e); l'ob-	
	bligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità	
	data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previ-	
	sto dal regolamento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunica-	
	zione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno	
	sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi	
	previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo	
	rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio	
	volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	Possono altresì essere ammessi come soci, o i fruitori, coloro cioè che godono a	
	vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa. A	
	loro si applicano le stesse regole previste per i soci volontari.	

TITOLO IV		
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO		
Art. 14 – Capitale sociale		
Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordi-		
nari ed è rappresentato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non		
superiore al limite massimo stabilito dalla legge.		
Art. 15 – Vincoli sulle quote sociali e cessione delle stesse		
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere		
cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.		
Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'orga-		
no amministrativo con lettera raccomandata. In ogni caso il subentrante deve pos-		
sedere i requisiti richiesti dal presente statuto. Salvo espressa autorizzazione		
dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per		
l'intera quota detenuta dal socio.		
Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio en-		
tro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero		
di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei		
soci l'acquirente.		
In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la		
relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale,		
entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione		
al tribunale.		
Art. 16 – Patrimonio sociale		
Il patrimonio della cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla ri-		
serva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, e comunque		

	da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge. Le riserve indivi-	
	sibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scio-	
	glimento.	
	Art. 17 – Esercizio sociale, utili e ristorni	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio e tutti i documenti a	
	corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio è approvato entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora venga	
	redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali con-	
	nesse alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori se-	
	condo quanto previsto dalla vigente normativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli a riserva legale nella misura non inferiore al 30%, al Fondo mutuali-	
	stico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%; statuisce sui dividendi nei limiti di legge. È	
	salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non	
	cooperatori e/o riserve indivisibili fermi in ogni caso i limiti prescritti dalla vigente	
	normativa.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto	
	e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla	
	quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e la quan-	

	tità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento eco-	
	nomico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea può avvalersi delle	
	facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies C.C.-	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 – Assemblea	
	Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, salva di-	
	versa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'appro-	
	vazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a cento-	
	ottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.	
	L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo	
	lo ritenga opportuno.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio;	
	- nomina e revoca gli amministratori e, quando previsto, nomina i Sindaci, il presi-	
	dente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabi-	
	le;	
	- determina l'eventuale compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e, se nominati, dei sindaci;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea,	
	nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimen-	
	to di atti degli amministratori;	

	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sul-	
	la sostituzione, e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente	
	attribuita dalla legge alla sua competenza.	
	L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito alme-	
	no cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera o telegramma	
	inviati a ciascun socio o rappresentante designato, e da esporre nella sede sociale,	
	nelle eventuali sede secondarie o filiali e nella segreteria della sede territoriale	
	dell'Associazione alla quale la cooperativa fa riferimento.	
	La convocazione potrà essere effettuata anche tramite telefax o messaggio di po-	
	sta elettronica purché ci sia la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del socio	
	tramite la materiale consegna dell'avviso con relativa firma per ricevuta.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	In mancanza delle formalità indicate nel punto precedente, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa	
	la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, se no-	
	minati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunica-	
	zione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di	

	controllo, se nominati, non presenti.	
	Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta	
	domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti alla	
	totalità degli stessi e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'as-	
	semblea delibera a norma di legge su proposta degli amministratori o sulla base di	
	un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'in-	
	tervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che sarebbe-	
	ro essere dovuti trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti	
	e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita e delibe-	
	ra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	ci intervenuti e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino alme-	
	no i due terzi dei presenti.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno da tre mesi.	
	Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle quo-	
	te possedute.	
	I possessori di strumenti finanziari con diritto di voto in assemblea, hanno diritto	
	ad un voto qualunque sia l'ammontare del loro apporto.	
	In ogni caso i voti complessivamente spettanti ai possessori di strumenti finanziari	

	non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non danno dirit-	
	to al voto.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro so-	
	cio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministra-	
	tivo o di controllo, se nominati, o ai dipendenti della società non soci, né alle so-	
	cietà da essa controllate o ai membri degli organi amministrativo o di controllo o	
	ai dipendenti di queste.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore unico ed in caso di sua assenza o impedimento da persona e-	
	letta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa moda-	
	lità, nomina un segretario anche non socio per la redazione del verbale e se, del	
	caso, due scrutatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	I verbali dell'assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio, senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori.	
	Le votazioni avranno luogo per alzata di mano o per acclamazione unanime, a	
	scelta del Presidente.	
	Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unani-	

	me, avvengono a maggioranza relativa.	
	Art. 19 – Organo amministrativo	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore u-	
	nico o da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della coo-	
	perativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore u-	
	nico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e	
	scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relati-	
	vo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di	
	amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, il consiglio	
	deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del sostituto. Nel caso in cui	
	il consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri si applica il mec-	
	canismo della cooptazione secondo quanto previsto dall'art. 2386 primo comma.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali	
	vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano la maggioranza degli	
	amministratori o dal Collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunio-	

	ne, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in ca-	
	rica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la	
	presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti,	
	la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal	
	segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della coope-	
	rativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli am-	
	ministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli ammini-	
	stratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'assemblea potrà ricono-	
	scere rimborsi spese e compensi per l'opera svolta dagli amministratori fissandone	
	l'entità. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre delibera-	
	re in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazio-	

	ne della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acqui-	
	sto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società.	
	Il consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riac-	
	quistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 20 – Poteri di rappresentanza	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della coope-	
	rativa spetta al Presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati,	
	se nominati.	
	Art. 21 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.,	
	la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	

	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono	
	dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito	
	l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integra-	
	zione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei suc-	
	cessivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni	
	con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-	
	strazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci	
	-sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri di-	
	pendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni	
	di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo	
	può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informa-	

	zioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel li-	
	bro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le delibe-	
	razioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze	
	del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Art. 22 – Clausola compromissoria	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la coo-	
	perativa, ovvero tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, relati-	
	ve all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto sociale, e successive	
	modificazioni, nonché in generale in ordine ai rapporti societari, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale, nominato ed operante in	
	conformità al Regolamento di procedura della Camera arbitrale della Camera di	
	Commercio di Ancona.	
	Il Collegio arbitrale, deciderà in via rituale, secondo diritto ed equità nel rispetto	
	delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile (artt. 816 e ss.) e la deci-	

25 di 25